

und Quellenregister untermauern den positiven Eindruck den der Rezensent gewinnen konnte. Letztlich wird man davon ausgehen können, daß dieses Buch eine solide Grundlage, einen Ausgangspunkt für alle weiteren Forschungen zur Materie darstellen wird.

MICHAEL J. RAINER

---

TAGLIACARTE.

1. In un denso articolo dal titolo *Tradizione romanistica e diritto europeo* (pubbl. in AA.VV., *I giuristi e l'Europa*, a cura di L. Moccia [Laterza ed., Bari-Roma 1997] 21 ss.) Giovanni Negri sostiene con concisione e con garbo varie tesi alle quali io ho, già da vari anni e in vari luoghi, convintamente aderito. In più, egli scrive (p. 33): «Aggiungo, sussurrandolo appena, che nonostante le apparenze il diritto romano è qualche volta mal noto agli stessi romanisti, che nella crisi attuale dell'esegesi tendono a costruire libri su altri libri anziché trarre le proprie tematiche, come avveniva per i nostri grandi maestri, da una confidenza diuturna e disinteressata con le fonti». Vero, verissimo, sacrosanto. Anche questo mi pare di averlo già detto in varie precedenti occasioni (per esempio, in *Giusromanistica elementare*, 1989, *passim*), ma non è la priorità che rivendico. Esulto piuttosto per il fatto che le stesse convinzioni mie vadano formandosi in studiosi che, come il Negri, vivono ed operano in un ambiente giusromanista sempre più distante (e non parlo di tempo) da quello cui ho appartenuto io, nonché sempre più soddisfatto (e non parlo di insolenter gloriarsi) di se stesso. (A volte, anzi spesso, mi domando se dei tipi vetusti come me qualcuno non abbia le stesse idee che il giovane Holden di J. D. Salinger [*The Catcher in the Rye*, 1961, c. 2] aveva del professore Spencer: «So che pare cattivo dirlo, ma non lo dico in senso cattivo. Voglio dire che ci pensavo molto al vecchio Spencer, e se ci pensavi troppo, finiva che ti domandavi perché diavolo vivesse ancora»). [A. G.]

2. Nel presentare l'ultima fatica di Vincenzo Giuffrè, costituita da una raccolta di *Studi sul debito, tra esperienza romana e ordinamenti moderni* (Jovene ed., Napoli 1997, p. X-222), sono purtroppo tenuto, contro il mio naturale, ad astenermi dall'esprimere ogni giudizio in proposito. Dati i troppo noti rapporti di amicizia che mi legano all'autore, tutti prenderebbero le mie eventuali lodi come frutto di un «imbroglio»: parola, questa, che (gli italiani, si sa) figura proprio nella lingua di Dante (e di Brighella) alla lettera «i» del «Dizionario dei luoghi comuni» posto da Gustave Flaubert in appendice a *Bouvard et Pécuchet*. I lettori di questa nota sono dunque invitati al «far da sé». Vedano un po' di che si tratta e decidano, in attesa della più ampia recensione che ne farà augurabilmente qualche altro, se è cosa da conservare oppure da cestinare. Quanto agli

studenti, cui l'opera è particolarmente dedicata, propongo loro un *quiz*: il loro maestro è assolutamente imparziale o parteggia, sotto sotto, per il debitore? [A. G.]

3. La storiografia romanistica, pur avendo costantemente indagato su numerosi aspetti delle obbligazioni nei loro sviluppi tardo- e postclassici e, specificamente, nelle differenti rappresentazioni fornite dalle *Institutiones* di Gaio e di Giustiniano, non si era, finora, impegnata in una considerazione complessiva dell'intera materia obbligatoria sì come appare nelle *Res cottidianae*. Questa lacuna è, adesso, colmata dallo studio di José María Coma Fort su *El derecho de obligaciones en las Res cottidianae* ('Fundacion Seminario de Derecho Romano «U. Alvarez», Madrid 1996, p. 230). Con estrema chiarezza e linearità espositiva, l'a., dopo un primo approccio (p. 17-30) al rapporto tra lo schema gaiano 'obligationes ex contractu-ex delicto' e quello tripartito 'ex contractu-ex maleficio-ex variis causarum figuris' ed alle differenti nozioni di contratto ad essi sottese (questioni che vengono riprese a proposito della *solutio indebiti*: p. 148 ss.), illustra il contenuto degli squarci delle *Res cottidianae* in tema di *o. ex contractu* (p. 31-119), *o. ex delicto* (p. 121-123), *o. ex variis causarum figuris* (p. 125-210). Il tutto sostenuto da un costante, opportuno raffronto con i manuali gaiano e imperiale e, talora, con l'*Epitome Gai* (forse, su parecchi punti si sarebbe potuto utilmente estendere il confronto alla Parafraresi di Teofilo) e, qua e là, da osservazioni sull'operato compilatorio e sull'elaborazione concettuale dei giustinianeî, sia alle *Institutiones* che nei *Digesta*. E peraltro — mentre il tema in sé delle obbligazioni alla luce delle *Res cottidianae*, obiettivo immediato della ricerca, non sempre è affrontato con originale approfondimento critico, giacché la ricerca stessa si risolve più spesso in una diligente messa a punto del regime di alcuni istituti (ma ciò deriva, anche dal totalizzante contenuto del libro, che costringe, talora, l'a. ad un andamento meramente parafrasistico del dettato delle fonti) o del relativo dibattito dottrinale —, lo studio offre maggiori stimoli di riflessione con riguardo alla *vexata quaestio*, strettamente connessa, della paternità dell'opera. In proposito, l'a. pur astenendosi, con lodevole prudenza, dall'assumere rigidamente una presa di posizione definitiva, registra di volta in volta (riunendoli, poi, in sede di considerazioni conclusive: p. 211-214) gli argomenti che lo inducono a propendere per un'origine non gaiana delle *Res cottidianae*: il rilievo della *conventio* nella configurazione del *contractus* (p. 29, 140 s., 152 ss.), il mancato ricorso allo schema *genus-species* (p. 37), l'assenza dell'*obligatio litteris* (p. 38 ss.), la maggiore considerazione, in generale, per il profilo della responsabilità nonché, forse, il richiamo a certi criteri di responsabilità (p. 56, 108), l'adozione della posizione proculeiana in materia di eccesso di mandato (p. 119); e ancora, appena richiamati (p. 213 s.), D. 40.2.7 in tema di *manumissio vindicta*, D. 41.3.36-38 in tema di *usucapio*, lo scambio '*ius naturale-ius gentium*' (Gai 2.65 - D. 41.1.1). Si tratta di spunti (per alcuni di essi, in realtà, andrebbe maggiormente tenuta in conto l'eventualità di interventi successivi sul testo originario), con i quali dovrà misurarsi la convinzione, oggi prevalente, che le divergenze tra le *Institutiones* gaiane e le *Res cottidianae* possono spiegarsi in chiave di una maturazione di pensiero o di un mutamento di impianto espositivo da parte dello stesso giurista classico. Conclude il saggio la seguente congettura: l'indicazione, nell'*Index Florentinus*, di sette libri '*aureorum*' e il fatto che, invece, i frammenti a noi pervenuti pro-

vengono solo dai primi tre libri potrebbero conciliarsi immaginando un'erronea copiatura 'VII' al posto di 'III'. [GIUSEPPE FALCONE].

4. Saluto con piacere la pubblicazione di un nuovo 'corso' di diritto romano di Filippo Gallo, sul tema *L'«officium» del pretore nella produzione e applicazione del diritto* (Giappichelli ed., Torino 1997, p. VII-299): piacere, il mio, derivante dalla constatazione che al sempre gagliardo entusiasmo didattico dell'a. corrisponde evidentemente un ancor vivo interesse degli studenti per la materia da lui insegnata non meno che per lui che la insegna e la sa insegnare. Quanto al contenuto, di nuovo vi è il capitolo iniziale (p. 17 ss.), che offre un «prospetto storico» della produzione e interpretazione del diritto in età repubblicana e imperiale, introducendo alla lettura di quattro saggi successivi già pubblicati altrove. Rilievi? Da parte mia nessuno, almeno qui e per oggi, dato che sono troppo spesso esplicitamente coinvolto. Elogi? Da parte mia almeno due: la grande limpidezza del dettato e la dedica del corso a Silvio Romano felicemente novantenne. [A. G.]

5. Tema intricato e denso di implicazioni, sia dall'angolo visuale dello storico dell'antichità che nell'ottica del giurista positivo, l'oppignorazione di cosa futura: vi si è ora rivolto, con considerazione di entrambi i profili, Arnd Löffelmann (*Pfandrecht und Sicherungsbereignung an künftigen Sachen. Rechtsvergleich zwischen deutschem und römischem Recht*, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1996, p. V-200). Il lavoro si articola in due parti. La prima sezione è dedicata al moderno regime tedesco, governato dal generale divieto di costituzione di pegno su cose future (quale si ricava, in via interpretativa, dal combinato disposto dei §§ 1204 ss. e 93-94 BGB): alla disamina delle eccezioni integrate da talune ipotesi di ipoteca legale (p. 9-17: pegno sui frutti nel contesto del rapporto di locazione agraria ex § 592 [e non 952, come da indice e titolo del paragrafo, p. IX e 9] BGB, nell'ipotesi di mutuo diretto a finanziare l'acquisto di concimi, nell'ipotesi di frutti pendenti ai sensi del § 810 ZPO) fa seguito l'indagine sulla possibile costruzione dogmatica di un contratto di 'promessa di costituzione di pegno' su cosa futura («antizipierte Pfandrechtsbestellung», p. 18 ss.). L'interrogativo (di estrema attualità, dato l'interesse anche dei moderni istituti di credito verso siffatta ipotesi) è risolto dall'a. in senso negativo, stante la revocabilità dell'accordo in qualsiasi momento antecedente la vera e propria costituzione. Analoghi i risultati conseguiti dal Löffelmann in ordine ad un'eventuale costituzione di ipoteca (p. 50-60). — Il segmento successivo della ricerca (p. 61-195) è volto a focalizzare il regime romano, che l'a. sostiene (non senza una qualche forzatura dogmatica) corrispondente al tedesco. In tal chiave è intesa anche l'affermazione gaiana (D. 20.1.15 pr., *l.s. ad form. hyp.*) per cui «*Et quae nondum sunt, futura tamen sunt, hypothecae dari possunt, ut fructus pendentes, partus ancillae, fetus pecorum et ea quae nascuntur sint hypothecae obligata: idque servandum est, sive dominus fundi convenerit aut de [usu] fructu aut de his quae nascuntur sive is, qui usum fructum habet, sicut Iulianus scribit*»: il Löffelmann limita la portata dell'enunciazione nel senso che, laddove si ammetteva la costituzione di pegno su cosa futura, la garanzia reale sarebbe comunque sorta solo nel momento in cui la *res* fosse effettivamente entrata a far parte del patrimonio del debitore (tesi, questa, già formulata dal Carcaterra, *Il pegno delle cose future*, in *AUBA*. 3 [1940] 123 ss.); sino a tale momento, in capo al creditore non sareb-

applicativa, analoga a quella dei moderni atti giudiziari di parte, presupponevano spesso come acquisiti gli istituti e le nozioni giuridiche rilevanti nella specifica materia controversa. I limiti interpretativi segnalati non portano tuttavia ad una presunzione di falsificazione permanente. Così, le informazioni giuridiche fornite (soprattutto in materia successoria) da Iseo devono raccordarsi alle concrete esigenze retoriche dei casi specifici, nonché al contesto socio-economico di riferimento. Tale prospettiva di lettura ridimensiona i connotati usuali di Iseo, di spregiudicato avvocato, pronto a confondere ed inquinare il dato giuridico pur di favorire il cliente; gli attribuisce il rilievo di logografo abile nelle tecniche (e, talora, negli espedienti) della difesa forense. [OLINDO DI POPOLO].

13. Alessandro Pizzorusso, sulla base del suo *Corso di diritto comparato* del 1983, ha approntato un manuale compiuto ed originale sulla comparazione giuridica ed i suoi risultati oggi: *Sistemi giuridici comparati* (Giuffrè ed., Milano 1995) p. XXIV-369. L'interesse dai giusromanisti da tempo prestato a questa branca degli studi giuridici (basti il nome di Giovanni Pugliese) ed accentuatosi negli ultimi tempi in relazione soprattutto alle prospettive di comparazioni diacroniche (si legga il 'redazionale' di *Labeo* 1996; si pensi all'Aristec. ed alle sue iniziative, su cui G. Falcone, in *Labeo* 1995, p. 472 ss., nonché al dottorato tematico degli Atenei ferrarese e modenese, su cui I. de Falco in *Labeo* 1996, p. 311 s.) deve spingere gli stessi a partecipare più attivamente ai fenomeni di crescita della disciplina comparatistica, vecchia e nuova nello stesso tempo. Ciò tanto più che essi, dopo la riforma dell'ordinamento didattico delle Facoltà di Giurisprudenza, verranno a più stretto contatto con i colleghi che professano quella disciplina per l'appunto. Una buona base di discussione è costituita proprio dall'equilibrata messa a punto del Pizzorusso. In questa sede se ne può riferire però soltanto 'per indicem' il contenuto: Parte I «Nozioni preliminari» (p. 1 ss., *Informazioni su alcuni concetti giuridici fondamentali, Le principali esperienze giuridiche di ieri e di oggi, La pluralità degli ordinamenti giuridici, Il diritto fra società e stato*); Parte II «La comparazione giuridica» (p. 133 ss., *Metodi ed oggetti*); Parte III «Le forme di organizzazione giuridica» (p. 167 ss., *I criteri di classificazione, Le forme di stato, Le forme di governo, L'organizzazione giudiziaria*); Parte IV «Le forme di produzione giuridica» (p. 233 ss., *Criteri di classificazione, Il diritto consuetudinario, Il diritto giurisprudenziale, Il diritto convenzionale, Il diritto divino, Il diritto politico*); Parte V «Osservazioni conclusive» (p. 341 ss., *I sistemi giuridici contemporanei*). [M. R. D. P.].

14. Molti anni fa il mio allievo Santi Di Paola rimase piuttosto turbato dalla pubblicazione dell'opera prima di Mario Amelotti, nella quale si sosteneva circa la *donatio mortis causa* esattamente il contrario di quanto aveva sostenuto lui nella sua prima monografia. «Che debbo fare?», mi chiese. Gli risposi: «Facile. Lei è siciliano e catanese, lo ammazzi». Di Paola, ch'era uomo di saldi principi cattolici e in più buon conoscitore del codice penale, ovviamente non seguì il mio consiglio, che forse era scherzoso. Se una morte prematura non lo avesse sottratto agli studi e agli affetti che ne riempivano nobilmente la vita, sono sicuro che egli sarebbe oggi accanto a me, parimenti commosso nel salutare il volume degli *Scritti giuridici* di Amelotti (Giappichelli ed., Torino 1966, p. VIII-1109) che esce, a cura di L. Migliardi Zingale, per celebrare il compimento della sua opera pregevolissima di docente e (sinora) di studioso. Commosso sí, ma

mai quanto me, che ho avuto la ventura di far parte delle commissioni giudicatrici che hanno assegnato sia all'uno che all'altro, meritatamente, la cattedra. [A.G.].

15. Conversatore lucido, moderato, piacevole, uso a tenere signorilmente entro le righe le manifestazioni di una cultura tanto vasta quanto profonda, Jean Gaudemet ha segnato ancora una tappa di «une longue vie passée en compagnie du droit» riproponendo l'eterno problema del perché del diritto e del come esso emerga in ogni società civile per dare ad esso la sue risposte (G. J., *Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit* [Montchrestien ed., Paris 1997] p. VII-369): una risposta che, provenendo da uno storiografo di tanta levatura e consapevolezza, non ha, anzi respinge la pretesa (comune a molti pensatori meno avveduti) di tradursi in una conclusione semplice e definitiva. A parte il fatto che non è realistico parlare di «diritto» al singolare, mentre la storia induce a parlare piuttosto di «diritti», le sorgenti del fenomeno, nella grande diversità di manifestazioni che essa ha col variare dei tempi e dei luoghi, sono indefinite come quelle di un fiume e dei suoi affluenti: generalizzare, per chi non ami fantasticare a suo arbitrio, è d'obbligo. Ecco perché il libro si divide in tre parti: una prima (p. 1-61) dedicata al «droit sans juriste», cioè alle formazioni giuridiche venute dai cieli, dalle visioni dei poeti e dei filosofi antichi, sopra tutto dalle costumanze sociali; una seconda (p. 63-224) dedicata al diritto introdotto dai «législateurs» e dai loro molteplici provvedimenti normativi; una terza (p. 225-354) dedicata al tema (forse, di gran lunga il più complesso) degli «orfèvres», cioè degli artigiani di tanto prezioso materiale, dalla folla degli anonimi e (dico io) dei «paragiuristi» sino alla varietà dei giuristi a tutto tondo nei loro metodi interpretativi e nelle loro non infrequenti audacie creative. Un panorama indubbiamente vastissimo, anche se solo sulla linea estrema del suo orizzonte si intravedono le realtà dei diritti anglosassoni e se fuori da quella linea lontana sono i «leones» dei diritti islamici e di quelli dell'Estremo Oriente. Onore al maestro di Parigi. [A. G.].

16. Gli *Studi in onore di Albino Garzetti* (a cura di C. Stella e A. Valvo, Ateneo ed., Brescia 1996, p. XII-543) sono stati editi sotto il patrocinio del Comune, dell'Ateneo e della sezione bresciana dell'Università Cattolica di Milano. Ne fanno parte una trentina e più di saggi di storia antica (ivi compresi letteratura, diritto, epigrafia) che sono accomunati dalla duplice dote della brevità dell'esposizione e della freschezza dello stile. Per chi abbia presenti le caratteristiche di sintesi e di limpidezza della produzione scientifica dell'onorato si tratta di un segno altamente lodevole della immediatezza di sentimenti del gruppo di colleghi, di allievi e di veri amici che si è voluto stringere, in occasione del suo genetliaco, attorno al Garzetti, quasi a volerne riflettere in uno specchio a più facce la genuina personalità. Brescia, ecco un centro di studi dell'antico che, nel giro di pochi anni, ha saputo mettere in evidenza la sue salde radici ed i suoi fiorenti sviluppi. [A. G.].

17. Potrebbe apparire 'fuori posto' la segnalazione di un breve testo in inglese (Prina Ricotti E.S., *Dining as a Roman Emperor. How to Cook Ancient Roman Recipes Today* [«L'Erma» di Bretschneider, Roma 1995] p. 117), che tratta della riscoperta delle principali ricette della antica cucina dei romani, riproposte per l'esecuzione moderna. Cucina e gastronomia, ovvero tecnica ed arte dell'alimentazione occupano nella storia

un ruolo non secondario. Anzitutto, per quanto riguarda la vita sociale ad alto livello. In ogni popolo, il desiderio di riunirsi per un pasto in comune, in modo particolare nelle occasioni solenni, è insopprimibile ed ha dato vita a speciali cerimonie da cui non solo il commercio e l'attività artigianale, ma anche l'arte, la sociologia e finanche la religione, sono state e sono ancora oggi influenzate. E dunque anche attraverso la 'cucina', l'analisi delle materie prime necessarie alla preparazione delle pietanze, si può dare una chiave di lettura del cammino sociale e politico di un popolo. Per quanto riguarda quello romano, la 'povertà' dei banchetti dall'alba al meriggio della *Respublica*, nei quali abbondano piatti a base di cereali e verdura, pesci e carni bollite od alla griglia, insaporite con aromi campestri ed olio di oliva, offre la dimensione della produzione e degli sviluppi dell'agricoltura e del commercio. Le carni di esotici animali, le ricche e complicate salse a base di aromi orientali, i diversificati e complessi modi di cottura delle verdure e del pesce si armonizzano con la Roma tra I e III secolo, anticipata nella descrizione petroniana della 'cena' (i romani, con i loro allevamenti di uccelli, gallinacci, pesci, frutti di mare, hanno anticipato e superato in qualità i nostri allevamenti industriali, tanto è vero che non siamo ancora riusciti a coltivare in abbondanza, come loro, triglie, sogliole ed orate in insenature di mare recintate). Letto in questa prospettiva, il testo della Prina Ricotti ci appare anche interessante, oltre che originale e gradevole. Ma al testo non manca nulla: un preciso glossario organolettico all'inizio, utile per preparare il lettore (cuoco) alla comprensione della ricetta; le avvertenze in ordine alle necessarie modifiche apportate per la cottura oggi di alcuni cibi; ogni ricetta reca, in epigrafe, la fonte da cui è tratta. Per concludere all'insegna dei migliori commentari gastronomici, ci permettiamo di suggerire il nostro personale menù, frutto di una attenta lettura: *sala catta-bia* (antenata della moderna 'panzanella'), *minutal marinum* (una zuppa di pesce con aggiunta di porri ed erbe marine), *pisce elixo* (un semplice piatto di pesce al forno in salsa di semi di coriandolo) e, per dessert, *tiropatina* (una delicata crème caramel). [ALESSANDRO ADAMO].

18. Ma perché, ma perché non so mai trattenermi dal notare la pagliuzza che è nell'occhio del fratello, mentre non tengo conto della trave che è nel mio occhio (Mt. 7.4)? Sta di fatto che è così, e che fido forse un po' troppo nel perdono dei buoni cristiani cui mi riferisco. Guardate questa, ad esempio. Giunio Rizzelli chiude la prefazione (p. 7) del suo libro sulla *Lex Iulia de adulteriis* (Grifo ed., Lecce 1997, p. 350) con le seguenti parole: «Evelyn Höbenreich ha rappresentato un aiuto costante nel corso della ricerca. A lei mi sarebbe piaciuto dedicare il libro se solo avesse trattato un argomento diverso dall'adulterio». Personalmente non dubito della delicatezza d'animo che sottende queste frasi. Ma non sono obbiettivamente un po' strane? Tutto sommato, preferisco la ingenua semplicità di Bernard Legras (in *Symposion 1995*, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1997, p. 249 ss.), che ha dedicato «à la mémoire d'] J. Biezunska-Malowist» (una cara collega che tutti sinceramente rimpiangiamo) il suo scritto *La prostitution féminine dans l'Égypte ptolémaïque*. [A.G.]

19. Pochissime parole per segnalare un libriccino delizioso. Esso, se si volesse prendere spunto da Pier Paolo Pasolini (*Poesia in forma di rosa [1961-64]*, Milano 1964), si potrebbe anche definire «diritto romano in forma di poesia»: P. Zamorani,